

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2016  
153/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETÀ LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI DI  
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICHE DI CONNESSIONE 79603730, 79130075,  
T0730802, T0718843, 79437394 E 75204322**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 aprile 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368, del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## FATTO

1. La Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità sei reclami ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) i dinieghi espressi alle richieste di modifica di preventivi di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riferimento alle pratiche di connessione 79603730, 79130075, T0730802, T0718843, 79437394 e 75204322;
2. i reclami sono stati presentati, rispettivamente, in data 14 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30239 del 14 ottobre 2015), con riferimento alla pratica di connessione 79603730; in data 17 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34784 del 19 novembre 2015), con riferimento alla pratica di connessione 79130075; in data 18 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34811 e prot. Autorità n. 34815 del 20 novembre 2015, prot. Autorità n. 35116 del 24 novembre 2015) con riferimento alle pratiche di connessione T0730802, T0718843 e 79437394 e in data 19 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34838 del 20 novembre 2015), con riferimento alla pratica di connessione 75204322;
3. tutti i predetti reclami sono stati presentati contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
4. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami, con nota del 19 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30697), con riferimento alla pratica di connessione 79603730; con note del 10 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36552, n. 36574, n. 36579, n. 36568 e n. 36544), con riferimento alle pratiche di connessione 79130075, T0730802, T0718843, 79437394 e 75204322;
5. il gestore ha quindi formulato le proprie argomentazioni in merito ai reclami con memoria del 17 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34755 del 19 novembre 2015), con riferimento alla pratica di connessione 79603730 e con memorie del 24 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38617, n. 38626, n. 38621, n. 38623, n. 38618, del 28 dicembre 2015), con riferimento alle pratiche di connessione 79130075, T0730802, T0718843, 79437394 e 75204322;
6. con nota del 18 marzo 2016 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
7. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i sei reclami presentati da Lucon S.r.l., in riferimento alle pratiche di

connessione 79603730, 79130075, T0730802, T0718843, 79437394 e 75204322, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

## **QUADRO NORMATIVO**

8. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie rilevano le seguenti disposizioni:
- articolo 7, commi 5 e 8, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, TICA), che regola le modalità con cui un produttore può richiedere al gestore di rete la modifica del preventivo di connessione e ai sensi del quale il gestore di rete, entro le tempistiche definite dal comma 1 del citato articolo 7, può accogliere la richiesta di modifica, elaborando un nuovo preventivo di connessione, ovvero rifiutarla, in questo caso evidenziando le motivazioni del rifiuto;
  - il paragrafo B.12 delle "Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)", pubblicate dal gestore, ai sensi dell'articolo 3 del TICA, all'interno della propria *Guida per le connessioni alla rete elettrica*, Ed. 5.0, in vigore dal 2 aprile 2015, laddove si dispone che il gestore accetti una richiesta di spostamento del sito dell'impianto di produzione solo nel caso in cui lo spostamento richiesto avvenga "*all'interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*".

## **QUADRO FATTUALE**

9. Il reclamante, titolare di 6 preventivi di connessione, relativi alle pratiche identificate dai codici di rintracciabilità 79603730, 79130075, T0730802, T0718843, 79437394 e 75204322, presentava al gestore altrettante richieste di modifica dei citati preventivi, ai sensi dell'articolo 7, del TICA, in data 3 giugno 2015, con riferimento alle pratiche di connessione 79603730 e 79130075; in data 20 aprile 2015, con riferimento alla pratica di connessione T0730802; in data 21 maggio 2015, con riferimento alla pratica di connessione T0718843; in data 20 maggio 2015, con riferimento alla pratica di connessione 79437394; in data 7 maggio 2015, con riferimento alla pratica di connessione 75204322;
10. in ognuna delle summenzionate richieste, il reclamante specificava la necessità di modificare l'ubicazione dell'impianto di produzione, indicando un nuovo sito per l'installazione dello stesso;
11. il gestore non accoglieva nessuna delle suddette richieste, fornendo la medesima motivazione per ciascuna pratica di connessione, ovvero che le particelle catastali dove avrebbero dovuto essere ubicati gli impianti non erano adiacenti a quelle indicate nella originaria richiesta di connessione; e ciò in contrasto con i criteri esplicitati dal medesimo gestore nella propria Guida per le connessioni, paragrafo B.12, nella versione in vigore dal 2 aprile 2015;

12. il gestore comunicava al reclamante la mancata accettazione delle richieste di modifica in data 19 giugno 2015, con riferimento alle pratiche di connessione 79603730 e 79130075; in data 23 luglio 2015, con riferimento alla pratica di connessione T0730802; in data 4 giugno 2015, con riferimento alle pratiche di connessione 79437394 e T0718843; in data 28 maggio 2015, con riferimento alla pratica di connessione 75204322.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

13. Il reclamante contesta i rifiuti opposti dal gestore alle richieste di modifica dei preventivi di connessione *de quibus*;
14. in particolare, il reclamante afferma che le proprie richieste di modifica erano finalizzate a ridurre l'estensione degli elettrodotti di collegamento alla rete elettrica esistente e, quindi, contesta i criteri per l'accettazione delle richieste di modifica adottati dal gestore con le MCC aggiornate all'aprile 2015 e, nello specifico, il criterio che condiziona l'accettazione allo spostamento del sito di produzione all'interno della medesima particella catastale o, al più, sulla particella catastale contigua a quella individuata nella richiesta di connessione;
15. il reclamante afferma, inoltre, che, gli aggiornamenti delle MCC del gestore, in vigore a partire dal 2 aprile 2015, non sarebbero applicabili alle pratiche di connessione avviate prima di tale data;
16. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
  - a) riveda il contenuto della Guida per le connessioni, eliminando il vincolo relativo alla contiguità delle particelle catastali;
  - b) proceda, come richiesto, alla modifica dei preventivi di connessione;
  - c) corrisponda a proprio favore, per ciascuna delle pratiche oggetto di reclamo, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

17. Il gestore afferma di aver legittimamente respinto le richieste di modifica dei preventivi presentate dal reclamante, in applicazione della propria Guida per le connessioni, come aggiornata in data 2 aprile 2015;
18. il gestore evidenzia, altresì, come i nuovi criteri per l'accettazione delle richieste di modifica del preventivo di connessione debbano applicarsi alle richieste pervenute successivamente alla data del 2 aprile 2015 e, quindi, anche alle richieste del reclamante;
19. in relazione alla pretesa di vedersi corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal TICA, il gestore sostiene di aver legittimamente rifiutato, sulla base della regolazione al tempo vigente, le richieste di modifica dei preventivi.

## VALUTAZIONE DEI RECLAMI

20. Il criterio, introdotto dal gestore nella *Guida per le connessioni alla rete elettrica*, Ed. 5.0, in vigore dal 2 aprile 2015, secondo cui la richiesta di modifica di un preventivo di connessione, con riferimento allo spostamento dell'ubicazione dell'impianto di produzione, può essere accolta soltanto se avviene “*all'interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*” non appare in contrasto con le disposizioni del TICA all'epoca vigente che, agli articoli 7 e 19, non vietavano ai gestori di rete di stabilire condizioni specifiche per l'accettazione di richieste, come quella oggetto delle presenti controversie, riguardanti lo spostamento degli impianti di produzione;
21. inoltre, come già precisato da questa Autorità nella deliberazione 602/2015/E/eel, di decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., i nuovi criteri per l'accettazione delle richieste di modifica di un preventivo indicati nelle MCC del gestore, si applicano alle istanze presentate successivamente alla data del 2 aprile 2015, di pubblicazione della *Guida per le connessioni Ed. 5.0*;
22. ebbene, avendo il reclamante trasmesso al gestore le proprie richieste di modifica dei preventivi in data successiva al 2 aprile, e, quindi, successivamente alla data di entrata in vigore della *Guida per le connessioni Ed. 5.0*, tali istanze dovranno essere valutate alla luce dei nuovi criteri introdotti e, in particolare, alla stregua di quanto previsto dal paragrafo B.12 delle MCC, laddove si consente lo spostamento del sito di produzione solo nel caso in cui ciò avvenga “*all'interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*”;
23. ciò posto, ne discende che, avendo il reclamante, in ognuna delle sopracitate istanze di modifica dei preventivi, richiesto uno spostamento del sito di produzione su una particella catastale non contigua a quella indicata nella domanda di connessione, il rifiuto del gestore di procedere alle modifiche dei preventivi risulta conforme alla disciplina applicabile *ratione temporis*;
24. in conclusione, alla luce delle suesposte ragioni, le pretese del reclamante di ottenere nuovi preventivi di connessione non possono trovare accoglimento alla luce della disciplina in vigore all'epoca dei fatti oggetto di reclamo;
25. con riferimento poi alla richiesta del reclamante di revisione della Guida per le connessioni del gestore, si rileva che, con l'adozione della delibera 558/2015/R/eel, l'Autorità, venendo incontro alle segnalazioni degli operatori, ha integrato il TICA, prevedendo espressamente il divieto per i gestori di rete di porre condizioni specifiche (come, appunto, quello della contiguità delle particelle catastali in caso di spostamento del sito di produzione) per l'accoglimento delle richieste di modifica dei preventivi;
26. infine, quanto alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui all'articolo 14 del TICA, si rileva che:

- con riferimento alle pratiche di connessione 79603730, 79130075, T0718843, 79437394 e 75204322, detta richiesta non merita accoglimento poiché, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante;
- con riguardo alla pratica di connessione T0730802, la richiesta del reclamante merita invece accoglimento, poiché all'istanza di modifica del preventivo presentata dallo stesso in data 20 aprile 2015, il gestore ha dato riscontro solo in data 23 luglio 2015, non rispettando, pertanto, il termine dei 20 giorni lavorativi previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA

### **DELIBERA**

1. di respingere i reclami presentati da Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione 79603730, 79130075, T0718843, 79437394 e 75204322;
2. di accogliere il reclamo relativo alla pratica di connessione T0730802, limitatamente alla richiesta di corresponsione dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*